

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2998

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHIELON, FRAGASSI, AIMONE PRINA, ONGARO, MAGNABOSCO, MAZZETTO, PIVETTI, TERZI, POLLI, MAGISTRONI, MATTEJA, OSTINELLI, BAMPO, FRONTINI, MAURIZIO BALOCCHI, FLEGO, ANGHINONI, ARRIGHINI, GIANMARCO MANCINI, ALDA GRASSI, MARIA CRISTINA ROSSI, BERTOTTI, DOSI, METRI**

Nuove norme per il rilancio economico delle imprese  
del settore tessile e dell'abbigliamento

*Presentata il 29 luglio 1993*

ONOREVOLI COLLEGI! — Dopo gli anni cinquanta e sessanta, che hanno costituito un momento unico e probabilmente irripetibile nella storia dello sviluppo storico moderno, il mondo industrializzato convive con una preoccupante e sconcertante crisi economico-occupazionale che non ha risparmiato il settore tessile e dell'abbigliamento, da sempre determinante nel sistema industriale italiano. In particolare i produttori comunitari hanno, negli ultimi anni, perso parte del mercato, che è stato coperto dalle importazioni; in Italia i saldi della bilancia commerciale non rispecchiano più la realtà e molto spesso i prodotti venduti come *made in Italy* vengono lavorati in Paesi extracomunitari dove le imprese sono attratte dai bassi costi della produzione. Ciò è ulteriormente

incentivato dalla circolare 13 marzo 1993, n. 10, del Ministero del commercio con l'estero in cui il valore massimo globale annuo delle operazioni in TPP (Traffico di perfezionamento passivo) accordabile ad ogni azienda viene elevato dal 15 per cento al 30 per cento del fatturato convenzionale realizzato nell'anno precedente nello stabilimento — o stabilimenti — del richiedente. Pur comprendendo che l'elevazione della quota del TPP è stata decisa al fine di consentire alle nostre aziende di contenere il costo del lavoro e, quindi, rendere più competitivi i nostri prodotti tessili e di abbigliamento rispetto a quelli esteri, non possiamo non rilevare come questa operazione comporterà un'ulteriore espulsione dal mercato di imprese che operano in conto lavorazione.

Ormai non solo è il grande capitale ad esportare all'estero catene di produzione, ma anche la piccola imprenditoria italiana si prepara alla fuga. In particolare in alcune località i più piccoli, attraverso le associazioni industriali, stanno organizzando trasferte di gruppo, con la forte tendenza a creare un polo integrato di aziende da impiantare in aree scelte sia per la competitività del costo del lavoro sia per la facilità dei trasporti che per la possibilità di godere di agevolazioni. Al di là, quindi, delle cifre la realtà è sicuramente costituita da una forte perdita di competitività dei nostri produttori e da una redditività del capitale che scema paurosamente; ad esempio nella sola provincia di Treviso, nel 1992 hanno chiuso l'attività ben duecento aziende del settore tessile e dell'abbigliamento con le relative conseguenze occupazionali.

Prescindendo dalla generale perdita di competitività che affligge il nostro Paese nel suo complesso, il tessile soffre la concorrenza, spesso sleale, rappresentata dai prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo ed oggi in particolar modo dall'Est. Molti di questi Paesi attivano, infatti, una politica di chiusura dei loro mercati creando barriere all'entrata e praticando una politica industriale basata su forti sussidi alle esportazioni e sulla scarsa lotta ai fenomeni di contraffazione, pirateria dei marchi e pratica del *dumping*. Un'altra grave distorsione della concorrenza viene prodotta dal fatto che grossi operatori nazionali privati e pubblici, come contropartita di macchinari esportati ricevono da Paesi in via di sviluppo dei prodotti che finiranno poi sul mercato nazionale a condizioni impossibili per i produttori nostrani. Da troppo tempo si attendono iniziative per ottenere

una fornitura dell'energia a costi accettabili, un ragionevole costo del lavoro, una possibilità di accesso al credito anche per la piccola impresa.

Constatando che lo Stato non ha sino ad ora dato alcuna risposta alle esigenze del mondo della produzione, riteniamo che sia assolutamente necessario prendere dei provvedimenti di semplice e rapida attuazione che, lungi dal risolvere definitivamente i problemi nel settore tessile e dell'abbigliamento, possano quantomeno consentire al medesimo di superare un momento particolarmente negativo in attesa delle sempre auspiccate soluzioni di carattere generale.

Con la presente iniziativa legislativa, si intende, pertanto, rivitalizzare tutte le piccole imprese operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento concedendo dei temporanei sgravi fiscali alle aziende del settore in crisi. Determinante si deve ritenere la definizione delle imprese che potranno usufruire delle agevolazioni previste, per cui ai fini della presente proposta di legge deve intendersi per piccola impresa quella che ha un massimo di cinquanta dipendenti, un fatturato annuo non superiore a cinque milioni in ECU o un totale dello stato patrimoniale non superiore a due milioni in ECU, e faccia capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, come dettato dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore delle piccole e medie imprese.

I tre requisiti devono intendersi cumulativi, nel senso che un'impresa verrà considerata una piccola impresa unicamente qualora soddisfi il requisito dell'indipendenza, non superi il numero massimo dei dipendenti e non superi almeno uno degli altri limiti stabiliti per il fatturato o per il totale dello stato patrimoniale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Per assicurare la riattivazione ed il sostegno delle piccole imprese operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento sono concesse le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2.

## ART. 2.

*(Agevolazioni fiscali).*

1. Le piccole imprese operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento da almeno diciotto mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestite individualmente o in forma societaria, sono esentate dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), per un periodo di tre anni, relativamente a tutti gli utili conseguiti a partire dal primo esercizio, chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, reinvestiti in immobilizzazioni tecniche indispensabili per l'attività produttiva.

2. Le imprese di cui al comma 1, che, pur in mancanza di utile effettuino nuovi investimenti in immobilizzazioni tecniche nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle norme del codice civile ed all'articolo 67, commi 1, 2, e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono dedurre interamente dal reddito i costi anche se relativi a beni ad utilità pluriennale.

## ART. 3.

*(Definizione di piccola impresa).*

1. Ai fini della presente legge per « piccola impresa » deve intendersi l'impresa che ha un massimo di cinquanta dipendenti e che ha un fatturato annuo non superiore ai cinque milioni di ECU o un totale dello stato patrimoniale non superiore ai due milioni di ECU e che fa capo per non più di un quarto, ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali come definiti dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

## ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire venticinque miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.